



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Gabinetto del Sindaco

-----*

ORDINANZA DEL SINDACO

<p>N. 58 del registro delle ordinanze Sindacali. Data 19 agosto 2021</p>	<p>Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.</p>
--	---

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di agosto, in Ribera, nella Sede Comunale;

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale di Ribera è presente un considerevole numero di locali di intrattenimento nonché, nelle località balneari, diversi stabilimenti e chioschi su spiaggia che attraggono un rilevante numero di frequentatori.

ATTESO che in atto, e conseguentemente alla cessazione delle restrizioni imposte a causa della pandemia, pur essendo necessario favorire lo sviluppo delle attività economiche con la creazione delle condizioni per incentivare il movimento turistico, si appalesa assolutamente necessario il pieno rispetto dell'ordine e la salute pubblica e di tutte le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 ancora vigenti;

PRESO ATTO che la Sicilia è a un passo dall'essere dichiarata zona gialla con la previsione, se non cambia l'andamento dei contagi, che già dal 23 agosto scatterà il primo livello di restrizioni;

DATO ATTO che dai dati desunti dal portale ASP - Emergenza Coronavirus risultano 42 concittadini in isolamento per documentata positività al Covid-19 mentre si rimane in attesa dell'esito di circa 20 tamponi molecolari;

VALUTATI i molteplici fattori di rischio per la pubblica incolumità che nel contesto di questo ultimo scorcio d'estate possono essere accentuati da:

- Abuso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti;
- Attività di disturbo alla quiete pubblica;
- Comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- Violazioni delle norme di decoro e dell'igiene ambientale;
- Violazione delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 ancora vigenti;

PRESO ATTO che l'obiettivo del "distanziamento sociale" serve a ridurre la velocità di diffusione

del virus;

CONSIDERATO che necessita:

- un'opportuna disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici;
- misure preordinate a limitare l'uso di bevande alcoliche e ad evitare assembramenti;

VALUTATO che lo scopo di tali misure è precipuamente quello di evitare situazioni di affollamento o assembramento che possano favorire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che l'indice di contagio dipende non solo dalle misure del Governo nazionale, regionale o locale, ma anche e soprattutto dai comportamenti individuali e che il senso di responsabilità di ciascuno è la vera chiave per vincere la sfida;

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recente "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza-300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017;

VISTO l'art.50, comma 5, del d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..»*

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art. 54 come modificato dal D.L. nr.92/2008, convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art.32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

CONSIDERATI sussistenti i molteplici fattori di rischio per la pubblica incolumità, per abuso di alcool o sostanze stupefacenti e preso atto che l'enorme afflusso di persone nei fine settimana negli anni passati ha puntualmente provocato seri pericoli per l'incolumità pubblica e violazione del divieto di assembramenti;

RITENUTO per motivi di sicurezza pubblica ed in relazione all'attuale emergenza sanitaria di dovere

intervenire con opportune e proporzionali misure di prevenzione e contenimento delle specifiche fonti di rischio sopracitate nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza;

VISTI:

- l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 nel testo modificato dall'art.8, comma 1, del D.L.20/02/2017, n.14;
- l'art 54, commi 2 e 4 del D.lgs.267/2000;
- l'art.7 bis del D.Lgs. 18/08/200, n.267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 241/11/1981, n.689 e relativo D.P.R.29/7/1982, n.571;
- l'art.69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica del competente Dirigente espress in calce al presente atto;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa

L'applicazione nei giorni 20, 21 e 22 agosto 2021 delle prescrizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 47 del 6/7/2021 cui si rinvia con le seguenti modifiche, integrazioni e prescrizioni derogatorie :

1. il divieto da parte degli esercenti attività di ristorazione, bar, pizzerie, lidi e altri esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie con attività di montaggio compreso il loro allestimento con impianti audio, luci e scenotecnici (a titolo esemplificativo dj, trattenimenti danzanti, musica live). Sono consentite le manifestazioni direttamente organizzate o specificatamente autorizzate dal Comune purché sia categoricamente garantito il totale rispetto di tutte le regole di distanziamento e di sicurezza oggi vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;

2. è autorizzata, nell'intero territorio comunale, negli esercizi commerciali di cui al punto 1, la diffusione musicale che deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (musica di sottofondo) e con obbligo di cessazione alle ore 1.00;

3. i titolari e gestori di esercizi commerciali di cui al precedente punto 1 muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS hanno l'obbligo di interrompere la vendita per asporto, consentita esclusivamente con le modalità di cui al punto 1 dell'ordinanza sindacale n. 47 del 6/7/2021, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6. E' consentita a partire dalle ore 24 e fino alle ore 1.00 la somministrazione e il consumo esclusivamente al banco o ai tavoli con divieto per l'esercente di somministrare bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza. Per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del TULPS si applicano i divieti di cui all'art. 14-bis, comma 2, della L. 30/03/2001, n. 125 (divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 24.00).

RAMMENTA

L'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine).

L'obbligo di indossare in modo corretto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (la mascherina deve coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso) quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione e all'aperto nelle situazioni in cui non possa essere

garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro o si configurino assembramenti o affollamenti.

L'obbligo non è comunque previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall'obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina;

Che dal 6 agosto la Certificazione verde COVID-19 ("green pass") serve per accedere ai seguenti servizi e attività:

- a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e. sagre e fiere, convegni e congressi;
- f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i. concorsi pubblici.

Che ai sensi dell'art. 14-ter della L. 30/03/2001, n. 125 " Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13/8/2021 " Tenuto conto del numero significativo di focolai derivanti dalla organizzazione di cerimonie private (quali, ad esempio, compleanni, matrimoni, lauree e simili) è fatto obbligo del monitoraggio con tampone per tutti i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l'evento. Sono esonerati dal predetto obbligo i cittadini muniti di doppia vaccinazione.

ESORTA

I cittadini a vaccinarsi stante che il Comune di Ribera si trova attualmente sotto la "soglia minima di vaccinati" prevista con percentuali troppo basse nelle fasce di età tra da 12 a 18 anni (45,82%) e da 19 a 39 anni (55,36%) e invita i soggetti venuti a contatto con positivi ad effettuare le dovute comunicazioni e ad osservare le procedure di isolamento previste.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

sia trasmessa preventivamente al Prefetto di Agrigento.

sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni, nonchè resa nota attraverso gli organi locali di informazione;

sia trasmessa alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al comando Tenenza Carabinieri di Ribera, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale di Ribera, alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, all'Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, all'A.R.P.A. di Agrigento, ai quali, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di

procedibilità.

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale di Ribera la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali e, in particolare il controllo mirato dell'obbligo di indossare in modo corretto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (la mascherina deve coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso) quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione e all'aperto nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro o si configurino assembramenti o affollamenti e del divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori .

RICHIEDE

Al Prefetto di mobilitare forze dell'ordine al fine di calendarizzare, specie nelle località balneari e turistiche di Seccagrande, Borgo Bonsignore e Piana Grande nei giorni anzi indicati e negli orari in cui è più elevato il rischio di comportamenti illeciti dei conducenti, servizi mirati ad un costante controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope con l'obiettivo di ridurre dell'incidentabilità stradale.

AVVERTE

che dal momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento cessa di avere efficacia ogni eventuale precedente disposizione comunale con esso in contrasto;

che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Palermo entro 60 gg. ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 o in via alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

Il Dirigente ad interim del IV Settore
Ing. Ganduscio Salvatore

